IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Gabriella RATTI	PRESIDENTE
Dott. Enrico ASTUNI	GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA	GIUDICE REL.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data **23 aprile 2021** nella causa iscritta al n. **23060/2020** R.G.

promossa da:

CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Avv. URSINI Giuseppe, in nome e per conto nonché in favore del sig. **SCHIAVONE Alessandro**, nato a Milano, il 15/12/1962, CF. SCHLSN62T15F205F, residente in Pero (MI), Via Copernico n. 12, giusta procura notarile allegata all'atto di citazione (cfr. doc. 1), per atto del notaio Dott.ssa Giuseppina DE NARDIS di Milano repertorio n. 5480, per rappresentanza sostanziale e processuale nel presente giudizio, rappresentati e difesi dall' Avv. Marco Maria DONZELLI e dall'Avv. Valentina DANZA, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Emanuele FICARA in Corso Matteotti n. 42 a Torino, 10121, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;

-PARTE ATTRICE-

contro:

OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. SONGIA Piergiorgio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo FABRIS de FABRIS e Massimiliano BIANCHI (Studio legale Fubini, Jorio, Cavalli & Associati), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino corso Vittorio Emanuele II n. 71, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE CONVENUTA-

contro:

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino;

-PARTE CONVENUTA-

avente ad oggetto: **Azione di Classe ex art. 140 bis D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con atto di citazione datato 15.12.2020 ritualmente notificato, l'Associazione CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Avv. URSINI Giuseppe, in nome e per conto nonché in favore del sig. SCHIAVONE Alessandro, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni deduzione ed eccezione ex adverso proposta, così statuire:*

IN VIA PRELIMINARE

- Accertare e dichiarare, con ordinanza all'esito della prima udienza, l'ammissibilità della presente domanda, non ricorrendo alcuna delle cause di inammissibilità di cui al comma 6 dell'art. 140 bis del D.lgs. n. 206/2005;

- Con la medesima ordinanza, definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri di inclusione degli eventuali aderenti alla classe, e stabilire i termini e le modalità per la più opportuna pubblicità ai fini dell'adesione;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di OUT OF BORDER S.R.L., per tutti i fatti esposti in narrativa del presente atto;

- E per l'effetto:

- Condannare la convenuta alla restituzione di quanto pagato dal ricorrente per l'acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di n. 2 Titoli di ingresso per accedere all'evento "Il Sogno del Natale" (rimborso integrale dei biglietti) quantificato nel valore nominale dallo stesso corrisposto di 26,00 € e/o il risarcimento del danno patito dallo stesso, nel maggior o minor importo ritenuto di giustizia;

- Condannare la convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla restituzione di quanto pagato da ciascun aderente per l'acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un Titolo di ingresso per accedere all'evento "Il Sogno del Natale" (rimborso integrale dei biglietti) quantificato nel valore nominale dagli stessi corrisposto, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e/o il risarcimento del danno patito dagli stessi, nel maggior o minor importo ritenuto di giustizia;

SEMPRE NEL MERITO

- Accertare e dichiarare la posizione in essere, da parte dell'odierna convenuta OUT OF BORDER S.r.l., di una pratica commerciale scorretta, nella specie consistente in una pubblicità ingannevole divulgata sull'evento, come ampiamente illustrato nella trattazione;

- E, per l'effetto: accertata l'appartenenza alla classe degli aderenti, condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 140 bis del D.lgs. 206/2005, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla restituzione di quanto pagato dal ricorrente e ciascun aderente per l'acquisto dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un Titolo di ingresso per accedere all'evento "Il Sogno del Natale" (rimborso integrale dei biglietti) e/o il risarcimento del danno patito dagli stessi, per l'importo accertato in corso di causa, o comunque nel maggior o minor importo ritenuto di giustizia;

IN OGNI CASO

- Con vittoria di spese, compensi oltre interessi dal giorno del saldo effettivo del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto."

A sostegno delle predette domande, la parte attrice ha dedotto, in estrema sintesi:

- che la società convenuta aveva organizzato e gestito, presso l'area dell'Ippodromo di Milano, l'evento "Il Sogno del Natale";

- che l'evento aveva attirato decine di migliaia di persone da tutta Italia, grazie soprattutto al battage pubblicitario messo in atto dalla società organizzatrice, salvo poi rivelarsi privo delle caratteristiche essenziali promesse al pubblico;
- che la società convenuta si era pertanto resa responsabile di violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1375 e 1175 c.c., nonché di una pratica commerciale scorretta (pubblicità ingannevole) ai sensi degli artt. 20 e seguenti D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
- che il CODACONS, agendo in nome e per conto del consumatore sig. SCHIAVONE Alessandro, era legittimata a promuovere azione di classe ex art. 140 bis D.Lgs. 206/2005 per la tutela dei diritti soggettivi omogenei degli utenti dell'evento "Il Sogno del Natale".

1.2. L'atto di citazione è stato notificato anche all'ufficio del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 140 bis, comma 5, Codice del Consumo.

1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. SONGIA Piergiorgio, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"*Voglia l'Ill.mo Tribunale,*
contrariis reiectis,
in via preliminare,
dichiarare inammissibili tutte le domande proposte dall'attrice, per le ragioni esposte in narrativa;
ordinare a cura e spese del CODACONS la più opportuna pubblicità del provvedimento di declaratoria d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 140 bis, comma 8, d. lgs. n. 206/05;
in via principale, respingere comunque in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate tutte le domande formulate dall'attrice e da qualsivoglia eventuale aderente nei confronti dell'esponente OUT OF BORDER S.r.l.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario."

La parte convenuta ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità dell'azione di classe promossa dal CODACONS, risultando "manifestamente infondata" ex art. 140 bis, comma 6, lettera a), Codice del Consumo, tanto in fatto, poiché la ricostruzione attorea sarebbe del tutto fuorviante e lontana dalla realtà, quanto in ogni caso in diritto, dal momento che, anche nella denegata ipotesi in cui le circostanze rappresentate dal CODACONS corrispondessero al vero, le conseguenze non potrebbero comunque essere quelle *ex adverso* predicate.

In via subordinata, la parte convenuta ha eccepito i limiti discendenti dalle caratteristiche dell'attore sig. SCHIAVONE Alessandro.

1.4. Alla prima udienza tenutasi in data 23.04.2021:
- la parte attrice ha contestato la veridicità e la contestualità delle foto / video prodotte dalla parte convenuta non essendovi una data;
- la parte attrice ha precisato che le proprie domande riguardano il rimborso totale o parziale dei biglietti acquistati per avere l'ingresso dal 5 al 24 dicembre 2019, fruiti o non fruiti;
- la parte convenuta, nulla opponendo parte attrice, si è riservata di depositare nel fascicolo telematico in data odierna i video doc. 19 in formato visibile e dà atto che allo stato non è possibile ipotizzare ipotesi transattive o conciliative in quanto la società convenuta è in liquidazione ed in forte difficoltà economica;
- le parti, dopo una breve discussione, si sono richiamate ai rispettivi atti introduttivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

2. Sulla legittimazione attiva della parte attrice.

2.1. Ai sensi dell'art. 139 Codice del Consumo, le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 sono legittimate ad agire "*a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti*".

Il successivo art. 140, comma 1, prevede poi che i soggetti di cui all'art. 139 "*sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:*
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate."

Ai sensi dell'art. 140, comma 5, Codice del Consumo "*l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti*".

In base all'art. 140 bis, comma 1, i "*diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo*" e, a tal fine, "*ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni*."

2.2. Nel caso di specie, il sig. SCHIAVONE Alessandro riveste la qualità di consumatore, tenuto anche conto che, in materia di *class action*, deve farsi riferimento alla nozione di consumatore e di utente prevista dall'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), ai sensi del quale riveste tale qualità "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*".

2.3. Deve poi pacificamente riconoscersi al CODACONS la legittimazione ad agire quale associazione a tutela dei consumatori e degli utenti riconosciuta ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005.

3. Sull'ammissibilità dell'azione di classe proposta dalla parte attrice.

3.1. L'azione di classe prevista dall'art. 140 bis Codice del Consumo ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori (cfr. art. 140 bis, comma 2).
I diritti a tutela dei quali può essere esperita l'azione di classe sono individuati come segue dall'art. 140 bis, comma 2, Codice del Consumo:
"*a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;*
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali."

3.2. Ciò chiarito, l'art. 140 bis, comma 6, Codice del Consumo prevede che, all'esito della prima udienza, "*il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo*".
La norma dispone inoltre che la domanda è dichiarata inammissibile "*quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.*"

3.3. Nel caso di specie, l'azione di classe proposta dall'Associazione CODACONS, in nome e per conto nonché in favore del sig. SCHIAVONE Alessandro, nei confronti della società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, dev'essere dichiarata ammissibile, sussistendo tutti i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dal citato art. 140 bis, comma 6, Codice del Consumo, ossia:
1) la non manifesta infondatezza dell'azione di classe;
2) l'insussistenza di un conflitto di interessi;
3) l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili con l'azione di classe;
4) l'apparire il proponente in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

3.3.1. Per quanto concerne in primo luogo il requisito della **non manifesta infondatezza,** si deve preliminarmente osservare che la giurisprudenza che si è occupata dell'argomento ha da tempo precisato che si tratta di "*qualcosa di diverso (e minore) dal fumus boni juris dell'azione cautelare*", da valutarsi all'esito di un "*giudizio prima facie*" e senza che siano richiesti approfondimenti istruttori (Corte Appello Torino, 27.10.2010).
Più nel dettaglio, è stato osservato che "*In tema di azione di classe, l'ammissibilità della domanda deve essere valutata tramite una delibazione sommaria circa la verosimile sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 140 bis del Codice del Consumo*" (Tribunale Venezia, 25.5.2017) e che "*nell'azione di classe la fase preliminare di verifica della non manifesta infondatezza della domanda riguarda la prospettazione in diritto posta a fondamento della pretesa e non la veridicità dei fatti costitutivi, a meno che questa non sia di per sé ragionevolmente esclusa dalle prove allegate agli atti introduttivi del giudizio*" (Tribunale Roma, 11 aprile 2011).

L'impostazione sopra delineata è totalmente condivisa dal Collegio, con la conseguenza che, in sostanza, il requisito della "non manifesta infondatezza" deve ritenersi sussistente tutte le volte in cui la domanda non è palesemente sfornita di fondamento in fatto (cioè carente degli elementi costitutivi della fattispecie) o in diritto (cioè fondata su una prospettazione totalmente priva di fondamento giuridico).

Nel caso di specie, la domanda non si appalesa manifestamente infondata nel senso appena precisato.

Ed infatti, parte attrice -che ha premesso che l'azione giudiziaria è stata proposta a seguito delle migliaia di segnalazioni ricevute dal CODACONS in merito all'amara delusione dell'evento "Il Sogno del Natale", pubblicizzato dalla società organizzatrice "OUT OF BORDER S.r.l." come "*un parco unico in Italia*", "*un luogo incantato in cui le fiabe prendono vita*" (cfr. doc. 2 di parte attrice: pubblicità su profilo Instagram ufficiale della società) anche nel "depliant" pubblicato nel sito ufficiale dell'evento, dove si legge: "*Vieni a scoprire il magico Villaggio di Babbo Natale. Il Villaggio di Babbo Natale è un parco tematico di 30.000 metri quadrati dove potrai vivere lo spirito del Natale passeggiando tra ambienti fatati in compagnia di Elfi e Puppets giganti. Potrai scrivere la letterina dei tuoi desideri, scoprire i segreti della fabbrica dei giocattoli e sentirti parte della grande famiglia di Babbo Natale. Sarà un'esperienza unica che renderà il tuo Natale magico e indimenticabile. Ti aspettiamo!*"- ha dedotto e in parte documentato una serie di circostanze che, secondo la sua prospettazione, costituiscono violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1375, 1175 e 1176 c.c., inadempimento contrattuale e pratica commerciale scorretta (poiché dimostrano, sempre secondo la prospettazione, l'intenzione della società organizzatrice di vendere

quanti più biglietti possibile nella consapevolezza che ciò che si stava pubblicizzando non era conforme alla realtà) e consistenti, fra l'altro, nella ritardata apertura del parco natalizio (dal 22.11.19 al 5.12.19), nelle sue effettive dimensioni (non i 30.000 mq pubblicizzati ma circa 2.000 mq), nella mancanza di molte delle attrazioni pubblicizzate (la pista di pattinaggio, il Ricovero della Slitta, la Casa degli Elfi, il Corridoio degli antenati, la Stazione della posta, il bosco degli elfi e il pozzo dei desideri) e nella difformità di quelle realizzate rispetto a quanto pubblicizzato (per esempio, il "Folletti" del "Labirinto dei Folletti" e della "Casa dei Folletti" "*non erano proprio quelli che potevano aspettarsi i visitatori più piccoli in linea con il tema principale del villaggio*" – cioè "*Il più grande parco a tema natalizio d'Italia*" - *in quanto "si trattava ... di aspirapolveri*").

Parte convenuta ha contrastato le circostanze fattuali indicate dall'attrice affermando, fra l'altro, la presenza delle attrazioni che parte attrice ha sostenuto non realizzate e la circostanza che "*il Villaggio è stato animato per tutto il suo periodo di apertura da un gruppo di ballerini, attori e figuranti che interpretavano, fra l'altro, gli elfi, presenti in gran numero in varie attrazioni*", producendo, a sua volta, documentazione contestata da parte attrice in sede di prima udienza e contestando anche le prospettazioni giuridiche attoree a cominciare dal fatto che l'obbligazione assunta dall'organizzatore con il contratto di vendita dei biglietti "*è e deve restare un'obbligazione di mezzi e non può essere trasformata, mediante il distorto riferimento ai canoni della correttezza e della buona fede in una obbligazione di risultato*".

Il quadro sopra delineato esclude, ad avviso del Collegio, che la prospettazione attorea possa essere ritenuta manifestamente priva di fondamento giuridico e, quanto alle circostanze fattuali illustrate dalle parti da contrapposte posizioni, il Collegio osserva che le stesse attengono non già al requisito qui in esame ma al merito e cioè alla sussistenza dell'inadempimento e/o della maggiore o minore gravità dello stesso e alle conseguenze che ne derivano e che sono soggette alle consuete regole che presiedono l'onere della prova: il tutto, insomma, da vagliare all'esito dell'istruttoria secondo tali regole.

Come già anticipato, si deve dunque concludere rilevando che la domanda attorea non risulta manifestamente infondata.

3.3.2 Il requisito dell'**insussistenza di un conflitto di interessi** sussiste pacificamente nel caso di specie, non essendo stato contestato dalla parte convenuta e non svolgendo il sig. SCHIAVONE Alessandro (che riveste la qualità di consumatore) attività lavorativa presso il CODACONS.

3.3.3. Per quanto concerne il terzo requisito, ossia l'**omogeneità dei diritti individuali tutelabili** con l'azione di classe, si deve preliminarmente affrontare il problema del significato da attribuire alla modifica normativa (introdotta con il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27) con la quale l'originario requisito della "*identità*" è stato sostituito dal più ampio requisito della "*omogeneità*" dei diritti oggetto di tutela risarcitoria attraverso l'esperimento dell'azione di classe.

A parere del Collegio, la testuale modifica introdotta rende evidente l'intenzione del legislatore di espandere il più possibile l'ambito di applicabilità dell'istituto processuale dell'azione di classe, in maniera tale da assicurarne l'utilizzo, non solo con riferimento a identiche situazioni giuridiche soggettive, esattamente sovrapponibili l'una all'altra sia con riferimento alla *causa petendi* che al *petitum*, anche in termini quantitativi, ma altresì per la tutela di diritti soggettivi che, pur presentando una identica *causa petendi*, e pur implicando la risoluzione delle medesime questioni giuridiche e di fatto, si differenzino poi con riferimento al *quantum*, determinabile, in concreto, in misura diversa, seppur attraverso un criterio comune a tutta la classe.

Nel caso in esame, la parte attrice ha chiesto identica tutela restitutoria e/o risarcitoria con riferimento a diritti che possono considerarsi sicuramente omogenei.

I diritti azionati trovano, infatti, fondamento nella medesima *causa petendi*, rappresentata dal dedotto inadempimento, da parte della società convenuta, delle obbligazioni sorte in seguito alla stipula di contratti di compravendita di un titolo di ingresso per accedere all'evento "Il Sogno del

Natale" nel periodo compreso tra il 5 ed il 24 dicembre 2019. In relazione ai suddetti contratti la parte attrice lamenta il medesimo inadempimento.

Ritiene dunque il Collegio che non sia incompatibile con l'affermata omogeneità delle posizioni giuridiche soggettive azionate quanto eccepito dalla parte convenuta in via subordinata relativamente ai limiti discendenti dalle caratteristiche dell'attore sig. SCHIAVONE Alessandro, che si è recato al Villaggio in data 9.12.2019, ossia appena 4 giorni dopo l'apertura e, quindi, secondo la tesi difensiva, potrebbe rappresentare la classe dei "primi fruitori" del Villaggio.

Anche in questo caso, infatti, si tratta solo di questione che attiene al merito e cioè all'inadempimento e alla maggiore o minore gravità dello stesso con eventuali riflessi sulla quantificazione degli eventuali rimborsi che -determinati con un criterio comune a tutta la classe- potrebbero rivelarsi inferiori nel periodo finale dell'evento in questione.

Non risulta dunque legittimo far discendere dalla eventuale maggiore o minore entità del concreto rimborso riconosciuto -quale conseguenza della maggiore o minore gravità dell'inadempimento via via verificatosi nel tempo- la negazione del requisito della omogeneità dei diritti azionati, essendo unitario il fatto genetico fonte del diritto al rimborso, quindi, comune a tutti gli appartenenti alla classe che abbiano subito l'inadempimento contestato.

3.3.4 Infine, nel caso di specie si ravvisa anche l'ultimo requisito, **apparendo il proponente in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.**

3.4. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'azione di classe proposta dall'Associazione CODACONS, in nome e per conto nonché in favore del sig. SCHIAVONE Alessandro, nei confronti della società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, dev'essere dichiarata ammissibile.

4. Sui criteri di inclusione nella classe.

4.1. Ai sensi dell'art. 140 bis, comma 9, lettera a) Codice del Consumo, con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale "*definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione*".

4.2. Nel caso di specie, è sufficiente osservare che la classe, definita nel dispositivo della presente Ordinanza, riguarda tutti gli acquirenti dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un titolo di ingresso per accedere all'evento "Il Sogno del Natale" nel periodo compreso tra il 5 ed il 24 dicembre 2019 e che, in considerazione del lamentato inadempimento, intendano richiedere il rimborso totale o parziale dei biglietti.

5. Sui termini e modalità della pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe.

5.1. Ai sensi dell'art. 140 bis, comma 9, Codice del Consumo, con l'Ordinanza con cui ammette l'azione il Tribunale "*fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe*", con la precisazione che l'esecuzione della pubblicità "*è condizione di procedibilità della domanda*".

5.2. Nel caso di specie, è opportuno ordinare la seguente pubblicità, a cura e spese della parte attrice:

- pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell'intestazione Tribunale di Torino, del numero di R.G., del nome delle parti e dei difensori, della presente Ordinanza nel quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA per una sola volta nel periodo compreso tra il 15 e il 30 luglio 2021;
- nel sito internet della società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, da effettuarsi entro il termine del 31 agosto 2021;
- su un social network a scelta della parte attrice, da effettuarsi entro il termine del 31 agosto 2021.

6. Sul termine perentorio entro il quale gli atti di adesione sono depositati in cancelleria.

6.1. L'art. 140 bis, comma 9, lettera b), Codice del Consumo, dispone che con la medesima Ordinanza il Tribunale "*fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria*" e copia dell'ordinanza dev'essere "*trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet*".

6.2. Nel caso di specie, deve quindi fissarsi termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del predetto termine fissato per l'esecuzione della pubblicità (31 agosto 2021), entro il quale (tenuto conto delle disposizioni emergenziali in materia di Covid – 19):

- gli atti di adesione effettuati a mezzo della parte attrice CODACONS possono essere depositati presso la cancelleria della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino, unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di validità ed ai biglietti in originale (previo appuntamento da concordare con la responsabile di Cancelleria);
- gli altri atti singoli adesione devono invece essere inviati, a mezzo lettera raccomandata A/R, alla Cancelleria della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 – 10138 - TORINO, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità ed al biglietto in originale, indicando espressamente il seguente oggetto: "*Class Action - R.G. n. 23060/2020*".

7. Sull'ulteriore corso della procedura e sugli ulteriori incombenti previsti dall'art. 140 bis Codice del Consumo.

7.1. Infine, l'art. 140 bis, comma 11, Codice del Consumo, prevede quanto segue: "*Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.*"

7.2. Nel caso di specie, le disposizioni relative al procedimento da seguire per lo svolgimento del giudizio di merito devono essere riservate, in linea peraltro con quanto previsto dal citato comma 11 dell'art. 140 bis, a successiva Ordinanza pronunciata dal Collegio, allorquando si avrà il quadro completo delle adesioni ed una volta superata positivamente la verifica degli adempimenti stabiliti in punto di pubblicità e comunicazioni.

7.3. L'art. 140 bis, comma 10, Codice del Consumo, chiarisce poi che è "*escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile*".

7.4. Infine, dev'essere fissata, sin da ora, l'udienza di comparizione delle parti davanti al Collegio per la verifica degli adempimenti pubblicitari prescritti a pena di improcedibilità dell'azione e per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

1) Dichiara ammissibile l'azione di classe proposta dall'Associazione CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e degli utenti e dei consumatori), in nome e per conto nonché in favore del sig. SCHIAVONE Alessandro, nei confronti della società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione.

2) Dispone che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti gli acquirenti dei biglietti aventi ad oggetto la compravendita di un titolo di ingresso per accedere all'evento "Il Sogno del Natale" nel periodo compreso tra il 5 ed il 24 dicembre 2019 e che, in considerazione del lamentato inadempimento, intendano richiedere il rimborso totale o parziale dei biglietti.

3) Ordina la seguente pubblicità, ai sensi dell'art. 140 bis, comma 9, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), a cura e spese della parte attrice:

- pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell'intestazione Tribunale di Torino, del numero di R.G., del nome delle parti e dei difensori, della presente Ordinanza nel quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA per una sola volta nel periodo compreso tra il 15 e il 30 luglio 2021;
- nel sito internet della società OUT OF BORDER S.r.l. in liquidazione, da effettuarsi entro il termine del 31 agosto 2021;
- su un social network a scelta della parte attrice, da effettuarsi entro il termine del 31 agosto 2021.

4) Fissa termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del predetto termine fissato per l'esecuzione della pubblicità (31 agosto 2021), entro il quale:

- gli atti di adesione effettuati a mezzo della parte attrice CODACONS possono essere depositati presso la cancelleria della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino, unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di validità ed ai biglietti in originale (previo appuntamento da concordare con la responsabile di Cancelleria);
- gli altri atti singoli adesione devono invece essere inviati, a mezzo lettera raccomandata A/R, alla Cancelleria della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 – 10138 - TORINO, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità ed al biglietto in originale, indicando espressamente il seguente oggetto: "*Class Action - R.G. n. 23060/2020*".

5) Fissa per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l'udienza in data **venerdì 28 gennaio 2022** alle ore 09,00, nell'**Aula 9** (ingresso 3 - piano terreno).

6) Dispone che la presente Ordinanza venga comunicata dalla cancelleria:

- alle parti;
- al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino;
- al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 140 bis. comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

SI FA PRESENTE CHE

in relazione alle esigenze di prevenzione epidemiologiche, l'accesso al Tribunale è consentito per il solo tempo necessario allo svolgimento della udienza con le modalità operative pubblicate sul sito del Tribunale di Torino che prevedono, tra l'altro, la compilazione di autocertificazione da consegnare all'ingresso, la possibilità di accedere non prima di 30 minuti dell'orario di ingresso esibendo copia del presente provvedimento di fissazione, il possibile rilevamento della temperatura corporea con termo scanner.

Così deciso in Torino, in data 23 aprile 2021.

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella RATTI

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Edoardo DI CAPUA